



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di  
**GELA**

**Ufficio del Procuratore della Repubblica**

- Tel.: 0933.812218 - e-mail: lucia.lotti@giustizia.it -

Prot. n. 37/2015 im.

**Ai Sostituti**

**Al Dirigente**

**Alla segreteria amministrativa**

**OGGETTO: Linee di indirizzo e organizzative in materia di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014**

L'art. 6 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 162/2014, ha introdotto la c.d. *negoziazione assistita* per la soluzione consensuale di separazioni personali, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La norma innova rispetto al vigente sistema civilistico di separazione/divorzio consensuale, introducendo una nuova competenza, alternativa rispetto alla disciplina ordinaria, del Procuratore della Repubblica quale organo di ricezione e definizione della *convenzione* di negoziazione assistita. Si ha dunque un nuovo rito para-giurisdizionale nel solco delle attribuzioni di cui all'art. 73 O.G..

Si impongono alcuni chiarimenti preliminari.

L'art. 6 comma 1. prevede che, per le soluzioni consensuali attinenti all'unione familiare, i coniugi possono concludere un accordo di negoziazione assistita per il tramite di "*almeno un*

*avvocato per parte*". L'espressa previsione risolve l'ambiguità della rubrica, dove si parla di *'uno o più avvocati'*.

L'*assistenza* comporta l'esigenza che l'avvocato sia munito di procura alle liti e che dichiari, con riguardo alla speditezza delle comunicazioni nell'ambito del procedimento, il proprio indirizzo di posta certificata.

Con riguardo al disposto di cui all'art. 6 comma 2 dove prevede che *"l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente"* si impone la preliminare verifica, da parte del P.M., della competenza del Tribunale secondo la disciplina civilistica in materia. In difetto, non potrà che essere dichiarata la *inammissibilità* della richiesta.

Ciò posto la nuova disciplina si articola sulla seguente casistica.

⇒ L'art. 6, comma 2, primo periodo, prima e terza parte prevede che: **"In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti..."** (...) **"quando non ravvisa irregolarità comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3..."**.

E' l'ipotesi più semplice, in cui il P.M. deve valutare la *regolarità* dell'accordo, rilasciando in caso positivo il *nullaosta*. Il passo successivo sono le incombenze di annotazione e trascrizione prescritte al comma 3 dell'art. 6.

La verifica che conduce al *nullaosta* attiene al controllo di legittimità formale, ossia di corrispondenza dell'accordo alle condizioni formali previste:

- effettiva assenza di prole minore e delle ipotesi assimilate
- assistenza di almeno un avvocato per parte
- attestazione proveniente dagli avvocati di avere tentato la conciliazione delle parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori
- certificazione dell'autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati
- attestazione circa la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (cfr. artt. 6, comma 3, e 5, comma 2).
- nel caso di divorzio, la ricorrenza di almeno tre anni ininterrotti di separazione personale, così come previsto dalla legge n. 898/1970.

Il nullaosta si fonda sulla corretta e completa allegazione della documentazione richiesta:

- certificati di stato civile
- autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 rilasciata dal figlio maggiorenne e/o da copia della sua ultima dichiarazione dei redditi relativamente al requisito di autosufficienza economica dei figli, non potendo ritenersi sufficiente la mera affermazione dei genitori.

- prova documentale esaustiva che consenta l'effettivo apprezzamento della gravità di una condizione di *handicap* in capo al figlio maggiorenne per verificare la riconducibilità o meno al caso di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992
- copia del verbale di comparizione presidenziale in sede di separazione in uno al provvedimento giudiziale definitivo oppure, in futuro, copia dell'accordo di separazione conseguente a negoziazione assistita o concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile ex art. 12 l. n. 162/14, quanto alla ipotesi di divorzio

Il *nullaosta*, in ragione della natura e dello scopo dell'atto, da ricondursi al controllo di regolarità formale a cui segue l'abilitazione degli avvocati alle successive formalità, non impone una motivazione specifica. Potrà dunque essere espresso nei seguenti termini.

*“Il Pubblico Ministero, letta l'istanza e l'allegata convenzione; verificata la documentazione prodotta e non ravvisandosi carenze o irregolarità, rileva che nullaosta agli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 6 D.L. n. 132/2014 conv. nella L. n. 162/2014; manda alla Segreteria in sede per le comunicazioni di rito.”*

La legge non detta un termine entro il quale va rilasciato il *nullaosta*. Risponde tuttavia ad evidenti ragioni di razionalità ed efficienza nell'azione dell'ufficio, indicare il termine di dieci giorni, a decorrere dal deposito degli atti, a disposizione per il P.M. per la verifica del carteggio allegato all'istanza.

Dove dovessero essere individuate carenze nella documentazione prodotta, il provvedimento di diniego dovrà necessariamente indicare le ragioni del diniego di nulla osta in modo da consentire alle parti di riproporre l'istanza con il corretto supporto.

La comunicazione del *nullaosta* andrà fatta tempestivamente a cura della Segreteria all'indirizzo di posta elettronica certificata dei rispettivi avvocati.

Quanto alle necessarie annotazioni d'ufficio si opererà con apposito programma informatico di gestione dei procedimenti.

Le richieste saranno depositate presso la segreteria amministrativa della Procura della Repubblica, piano IV edificio Procura stanza n. 8.

⇒ L'art. 6, comma 2, secondo periodo prevede invece che **“In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il**

**quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza...".**

La presenza di figli minori/incapaci o maggiori d'età non economicamente indipendenti impone maggiore accortezza nell'esame del caso, venendo in rilievo diritti indisponibili di particolare rilievo. Il vaglio del P.M., in tali casi, è maggiormente stringente e gli oneri procedurali e di allegazione da parte degli avvocati delle parti più consistenti.

Innanzitutto è previsto che gli avvocati trasmettano alla Procura della Repubblica l'accordo nel termine di 10 giorni dal momento in cui è stato approntato, non a pena di inammissibilità. La documentazione da allegare ricalca, come tipologia, quella indicata per il primo caso.

Il P.M., oltre al controllo formale, è tenuto ad operare un'attenta valutazione degli accordi al fine di verificare se questi effettivamente rispondano, nelle singole e specifiche previsioni e nel loro complesso, a corretti criteri di individuazione dell'interesse dei figli. Altrettanto attenta dovrà essere la verifica della ricorrenza o meno dell'*handicap* grave, secondo i criteri alla L. n. 104/92. Il provvedimento di autorizzazione dovrà dunque indicare, sia pure in sintesi, i motivi della decisione.

Questo lo schema:

*" Il Pubblico Ministero,  
esaminati gli atti atti del proc. N. .... Proc. Civ/Amm. rileva quanto segue:  
- nel caso sono presenti figli minori (...);  
- l'accordo raggiunto, come da atto del \_\_\_\_\_ dai coniugi sottoscrittori \_\_\_\_\_, genitori del minore (...), rispettivamente assistiti dagli avv.ti \_\_\_\_\_, risponde all'interesse del figlio in quanto \_\_\_\_\_;  
- l'accordo è conforme inoltre a tutti i requisiti di legge e non si ravvisano irregolarità;  
Pertanto,*

#### **AUTORIZZA**

*l'accordo suindicato, facendo obbligo all'avvocato della parte di trasmettere, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'art. 5 della legge n. 162/2014;*

#### **MANDA**

*la Segreteria per le comunicazioni del caso".*

Anche in questo caso, in assenza di previsioni normative, il termine entro il quale dovranno essere valutati gli atti ed emesso il provvedimento, sarà quello di dieci giorni, ritenuto congruo.

⇒ L'art. art. 6, comma 2, terzo periodo, prevede invece il caso in cui il P.M. **"... ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli"**. In tale eventualità, gli atti debbono essere trasmessi **"entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale..."**.

Il diniego di autorizzazione richiede, per evidenti ragioni di coerenza e trasparenza del procedimento, l'indicazione delle ragioni del rigetto. E' chiaro infatti che sia il Presidente del Tribunale che le parti debbono essere posti in condizione di conoscere con puntualità le ragioni che hanno indotto il P.M. a determinarsi negativamente. Inoltre, le indicazioni potranno essere utili per una meditazione più accurata sui profili controversi.

Si è segnalato come il termine di cinque giorni sia ordinatorio e come tuttavia debba essere rispettato, data la presenza di interessi primari di cui sono portatori soggetti minori e/o incapaci.


L'art. 6, comma 2, terzo periodo, seconda parte prevede che il Presidente del Tribunale "**...fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo**". Ciò avverrà non appena giunge il provvedimento di diniego del P.M. ed il relativo fascicolo.

Si è posto il problema della esatta configurazione di questa fase. Si può sostenere, infatti, che con il passaggio ad una fase squisitamente giurisdizionale, si ripropone il rito di separazione consensuale nei modi e con le sequenze proprie dell'art. 711 c.p.c., con la sola differenza che, in questo caso, l'iscrizione avviene d'ufficio. Per altro verso si è detto che si tratta di fase in cui vi è la semplice migrazione verso il Presidente del Tribunale del compito di definire il procedimento con autorizzazione o con diniego. In ultimo è stato rilevato che la fase presidenziale si potrebbe anche definire come interlocutoria, con l'effetto del ritorno del fascicolo in Procura per la sua definizione.

Il dato testuale dell'ultima parte dell'art. 6 comma 2 sembra tuttavia sgombrare il campo dagli equivoci: sarà il Presidente del Tribunale, esaminati gli atti, preso atto delle osservazioni del P.M. e convocate le parti per i necessari chiarimenti e delle eventuali nuove diverse disposizioni dell'accordo, a concludere il procedimento con un provvedimento di autorizzazione o di diniego.

Risponde allo spirito della nuova normativa e non contrasta con alcuna previsione l'indirizzo, senz'altro auspicabile, di consentire agli avvocati delle parti, una volta sia stato riscontrato un qualche difetto di allegazione documentale o qualche punto critico dell'accordo suscettibile di rapida risoluzione, di integrare gli atti e/o di puntualizzare eventuali aspetti suscettibili di migliore e più corretta definizione. In tali casi, il termini di dieci giorni, rimarrà sospeso.

Gela, 10 marzo 2015



Procuratore della Repubblica

Lucia Jotti